



STUDIO LEGALE **M**
AVV. MARIANNA VETRANO

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it

TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c.
con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **GAGLIARDI FILOMENA** (C.F. GGLFMN78E43B963L) - nata a Caserta (CE), il 03/05/1978 e residente a San Felice a Cancellò (CE) alla via Largo Lagno, traversa Pertini, n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J), del foro di Nola, elett.te domiciliata presso il suo studio legale sito in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11, 80030 (NA), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 0823751400, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrente –

Contro

II MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze.

L'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI PISTOIA (C.F. 80006430476), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Mabellini, 9 - 51100 Pistoia.

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede legale in Firenze, alla Via degli Arazzieri, 4.

- resistenti –

nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della PRIMARIA (EEEE) e nei corrispondenti elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli aa.ss. 2019-2022, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Pistoia per la classe concorsuale della PRIMARIA (EEEE) e per i corrispondenti elenchi di sostegno validi per il triennio 2019/2022 - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso per il reinserimento nelle GAE della scuola Primaria (classe di concorso EEEE).

FATTO

- 1) Premesso che la ricorrente è una docente abilitata della scuola primaria, classe di concorso EEEE, diplomata magistrale presso l'Istituto Magistrale Legalmente riconosciuto "Basilio Puoti" di Arienzo (CE) durante l'a.s. 1995/1996 (come da documentazione che si allega);
- 2) Che ha superato il concorso pubblico per la scuola primaria indetto con D.D. G 02/04/1999, conseguendo l'iscrizione alla relativa graduatoria di merito dell'ATP di Fosinone approvata con decreto n. 2012 del 09/01/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il seguente punteggio: prova scritta 32/40, prova orale 35/40, titoli 1/20, totale 68/120 (come da certificato con protocollo n. 13898 del 24/09/2019 che si allega).
- 3) Che a seguito del superamento del suddetto concorso, la docente veniva inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) della provincia di Pistoia, terza fascia, per la classe di concorso primaria.
- 4) Che con il suddetto inserimento nelle Gae, la docente otteneva diversi incarichi di supplenza, in particolare: dal 27/02/2002 al 26/03/2002 presso l'Istituto Comprensivo Statale Pescia2; dal 19/04/2004 al 05/06/2004 presso l'Istituto Comprensivo Statale Di San Marcello; dal 03/10/2005 al 23/05/2006 presso l'Istituto Comprensivo (come da copia dei contratti, buste paga ed estratto contributivo che si allegano).
- 5) Che la ricorrente risultava regolarmente iscritta nella terza fascia delle GAE della provincia di Pistoia, classe di concorso Primaria, nella posizione n. 185, con punteggio 37, fino al 29/07/2009 (come da vecchia schermata che si allega).
- 6) Successivamente - anche se era stato pubblicato il bando del Miur per aggiornare le graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti - non ricevendo comunicazione alcuna dal Miur circa la necessità di presentare domanda di aggiornamento per la propria posizione professionale ed altresì, non avendo servizi o nuovi titoli da dichiarare ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie rispetto a quelli già dichiarati e valutati all'atto

dell'inserimento, per mera dimenticanza l'odierna ricorrente non presentava la relativa domanda per la classe di concorso EEEE.

- 7) Che, successivamente, la ricorrente, parlando con qualche collega, apprendeva della domanda di aggiornamento delle Gae, oltre i termini di scadenza; pertanto, non potendo più presentare telematicamente la domanda, in data 07/07/2018 si apprestava a presentarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (come da documentazione che si allega).
- 8) Che applicando in maniera erronea ed illegittima, come infra si dirà, la disposizione di cui all'art.1 -bis della legge n. 143/2004, l'Amministrazione resistente ha però cancellato la ricorrente dalle suddette graduatorie.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Giurisdizione del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, a seguito di alcune sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 13 febbraio 2008, n. 3399, Cass. SS.UU 8 febbraio 2011, n. 3032) la giurisdizione in materia di aggiornamento, esclusione e/o cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento non compete più al giudice amministrativo, atteso che le procedure concernenti appunto la sistemazione in esse sono dal giudice intese come atti di gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola oramai privatizzato: “La giurisdizione amministrativa, ..., si applica - ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti” (Cass. Sezioni Unite n. 3032/2011). Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è giunta alle medesime conclusioni (A.P. 12 luglio 2011, n. 11) sulla base però delle differenti posizioni giuridiche protette la cui lesione sia dedotta in giudizio. Dunque, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito pacificamente che *“in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale quella in esame, promosse per*

*l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione” (Cass. SS.UU. 20453/20149; vedi anche Cass. Civile, Sez. Unite, 10 novembre 2010, n. 22805 e 28 luglio 2009, n. 17466). Del resto “si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico non inquadrabili in una procedura concorsuale diretta all’assunzione di pubblici impieghi “per la quale sola vale la **regola residuale e (speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo**” (Cons. Stato sentenza 11/2011). E, del resto, anche lo stesso D.M. 235/2014, art. 11 comma 6 prevede la devoluzione di eventuali controversie al Giudice del Lavoro.*

Per quanto riguarda le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 27991/2013 e del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015, esse hanno affermato la Giurisdizione del Giudice Amministrativo “G.A” su tutte le controversie nelle quali vengono formulate censure: *“attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie ad esaurimento”*. Tuttavia, si tratta di sentenze precedenti ad altre sentenze favorevoli più recenti pronunciate dal giudice ordinario, ammettendo la propria competenza. In particolare, si cita il **giudice del lavoro di Pavia con sentenza depositata il 7 maggio 2015, con provvedimento depositato il 17 Agosto 2015.**

2) Il quadro normativo: sistema di reclutamento degli insegnanti e graduatorie ad esaurimento G.A.E.

Sulle graduatorie provinciali permanenti.

La controversia trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come integrato e modificato dalle norme successive (in particolare, dalla legge finanziaria per il 2006), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (art. 522). Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l’inserimento dei vincitori dell’ultimo concorso e l’aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi.

Al riguardo l'art. 399 del cit. TU - (*Accesso ai ruoli*) - prevede che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*. Con la legge n. 124 del 1999 vengono, pertanto, apportate significative modifiche al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado. Il legislatore del 1999 prevede, infatti, la creazione di un unico “serbatoio” dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze “lunghe” (annuali e fino al termine dell'attività didattica). Il personale docente viene fatto, così, confluire in una graduatoria di carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'amministrazione scolastica per la selezione degli insegnanti, a cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato. In questo senso la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del d.l. 7 aprile 2005, n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - ter del citato Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 *“a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca”*. Le graduatorie permanenti nascono, quindi, dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale, necessarie per l'assegnazione delle supplenze “lunghe”, e il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo e anche esso organizzato su base provinciale. Un'unica procedura, in sostanza, consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati

in graduatoria, ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente - il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato e il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

Sulle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Questo articolato sistema viene poi modificato dalla **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in **graduatorie ad esaurimento**: *“Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in **graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c). Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante “la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la **natura giuridica** delle graduatorie provinciali - da permanenti a graduatorie ad esaurimento - **crystallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione**”. Non è, infatti, “più possibile **l’ingresso ex novo**, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento”. Il legislatore, tuttavia, “nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l’obiettivo della **tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti** ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all’entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che “la legge finanziaria per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del **criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti**, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in*

condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)". Le graduatorie ad esaurimento nascono, pertanto, dalla "cristallizzazione" delle graduatorie permanenti, e sono composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996: **fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: **fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

- III fascia riservata **agli aspiranti docenti** (come i ricorrenti) **in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento**, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali pareggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell'a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b) il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;

- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo (come i ricorrenti).

- III fascia costituita dagli **ispiranti forniti dal titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe). Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l'abilitazione. Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo. **La terza fascia delle graduatorie è stata definita come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.** Tuttavia di recente tali graduatorie sembrano essere state finalmente riaperte. In particolare, alcuni docenti hanno ottenuto sentenze favorevoli per l'inserimento nelle Gae, anche se i termini per presentare la domanda fossero scaduti. In particolare, ai docenti abilitati Ssis (Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria avviata nel 1999) inizialmente era preclusa la possibilità di essere inseriti nelle Gae, poi con una serie di sentenze hanno ottenuto finalmente l'inserimento.

3) Sull'illegittima cancellazione dalle Gae per mancata presentazione della domanda on line.

Nel caso di specie la ricorrente lamenta il fatto di essere stata illegittimamente depennata per non aver prodotto domanda d'aggiornamento della propria posizione nelle GAE nei termini previsti dalla legge. Inoltre, la stessa non è stata informata dal Miur della necessità di presentare domanda di aggiornamento per la propria posizione professionale. Essendosi accorta solo successivamente, parlando con qualche collega, che il termine per presentare la domanda on line era scaduto, ha adito il giudice competente.

La questione è stata definitivamente affrontata dalla **Suprema Corte di Cassazione Civile Ord. sez. L., nella recente Ordinanza n. 1404 del 22 gennaio 2021**, che si allega, nella quale afferma che: << *i primi due motivi, da trattare unitariamente, sono fondati alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; è stato, infatti, affermato che "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato*

l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione"; il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, anche in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 10 aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione>>

4) Sulla fondatezza della domanda nel merito.

Orbene, sulla base di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Civile Ord. sez. con l'ordinanza n. 1404 del 22 gennaio 2021, che richiama le sentenze nn. 2850/17 e 10221/20, e dalle innumerevoli pronunce del Giudice Amministrativo, resta immutato il dettato dell'art. 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 che prevede la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.** In realtà, anche prima dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione, tale norma non è stata mai espressamente abrogata dalla normativa intervenuta successivamente in materia di GAE (quale la L. n. 296/2006, la quale ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento). Inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle gae di chi ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua, quindi, non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come la ricorrente, ne era stato cancellato.

A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n. 42/2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal Tar Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n. 21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. Tuttavia, la disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei successivi DD.MM. che lo stesso giudice ha provveduto ad annullare.

Dunque, la domanda merita accoglimento con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

al Tribunale in epigrafe adito in funzione di Giudice del Lavoro affinché - previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa, invitando la parte a comparire personalmente, avvertendo che, non comparendo, si procederà in contumacia-*reiectionis contrariis*, possa sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- A) Ordinare alle Amministrazioni convenute**, secondo le rispettive competenze, **di reinserire immediatamente la ricorrente nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE)** dell'Ambito Territoriale di Pistoia per la classe di concorso Primaria (EEEE), con attribuzione in graduatoria del **punteggio maturato e dovuto** come per legge;
- B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento** ritenuto utile per garantire il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente **maturato e dovuto** come per legge.
- C) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio**, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- 1) Copia del diploma di maturità;
- 2) Copia del certificato del superamento del concorso del 1999/2000;
- 3) Copia dei contratti di lavoro, buste paga ed estratto contributivo;

- 4) Copia della domanda cartacea di aggiornamento nelle Gae con ricevute di ritorno;
- 5) Copia della schermata delle GAE di Pistoia in cui risultava inserita la ricorrente;
- 6) Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1404/2021;
- 7) Sentenza della Corte di Cassazione n. 10221/2020;
- 8) Sentenza della Corte di Cassazione n. 28250/2017;
- 9) Autodichiarazione reddituale per esenzione del contributo unificato;
- 10)Copia della carta d'identità;
- 11) Procura.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo il ricorrente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Roccarainola.

Avv. Vetrano Marianna
Atto firmato digitalmente

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia per la classe di concorso EEEE della scuola primaria, nella posizione derivante dal punteggio normativamente dovuto;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso EEEE della scuola primaria, vigenti per gli anni scolastici 2019/2022.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, incluso quello oggetto del presente giudizio, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, relativamente a ricorsi per il reinserimento in graduatoria ad esaurimento, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali contro interessati.**

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai contro interessati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Roccarainola.

Avv. Vetrano Marianna
Atto firmato digitalmente